



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V

Ai Direttori Generali Regionali e
ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c.

Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: Schema di decreto interministeriale recante la revisione delle dotazioni organiche del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2024/2025 – **Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.**

Nelle more del perfezionamento del provvedimento indicato in oggetto, al fine di consentire alle SS.LL. di definire le procedure inerenti la revisione delle dotazioni organiche e, conseguentemente, la mobilità, del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola per l'anno scolastico 2024/2025, si trasmette, in allegato alla presente circolare, lo schema di decreto interministeriale inerente le dotazioni organiche del personale Ata per il citato anno scolastico, unitamente alle tabelle A, B, B1, C, C1, C2, D, E e E1, concernenti la ripartizione regionale delle stesse per il medesimo anno scolastico.

1. Premessa

Lo schema di decreto in esame conferma, per l'anno scolastico 2024/2025, le dotazioni organiche nazionali e regionali del personale A.T.A. già determinate in relazione all'a.s. 2023/2024.

Le menzionate dotazioni, dunque, sono state calcolate sulla base del dato previsionale degli alunni per l'anno scolastico 2023/2024, nonché considerando un correttivo percentuale per l'incidenza degli alunni con disabilità.

La conferma, per l'anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche del personale A.T.A., deriva dalla circostanza per la quale, in sede di prima applicazione del dimensionamento scolastico di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non si è ritenuto opportuno apportare modifiche alle dotazioni regionali del personale Ata rispetto all'anno scolastico 2023/2024, al fine di salvaguardare la funzionalità del servizio scolastico.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V

Come si preciserà meglio in seguito, la dotazione organica è stata tuttavia ridotta di 18 posti a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di soggetti appartenenti alla dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, della L. 145/2018, per i quali è stata effettuata la corrispondente diminuzione nel profilo professionale di assistente amministrativo nelle regioni in cui tali cessazioni si sono verificate.

Occorre inoltre segnalare che lo schema di decreto che si accompagna non riporta, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, la dotazione organica dei Direttori dei servizi generali e amministrativi in quanto, a seguito della riforma del dimensionamento delle rete scolastica, il numero di posti per il profilo professionale in esame è attualmente determinato, insieme a quello dei Dirigenti scolastici, dal decreto interministeriale 127 del 30 giugno 2023.

E' stato ulteriormente considerato, in relazione al presente organico basato, sull'invarianza di quanto già determinato in relazione all'a.s. 2023/2024, che, in data 18 gennaio 2024, è stato definitivamente sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, 2019/2021, il quale, tra l'altro, al Capo I, Titolo IV, reca un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.T.A., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e della elevata qualificazione, il quale entrerà in vigore il 1° maggio 2024: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del CCNL del 18 gennaio 2024.

Per i motivi esposti, l'adeguamento dei contingenti organici del personale A.T.A. avverrà direttamente a decorrere dall'a.s. 2025/2026, in occasione della revisione triennale delle dotazioni medesime.

La ripartizione tra le diverse regioni continua ad essere effettuata tenendo conto sia dei dati della popolazione scolastica presenti sul sistema informativo sia del dimensionamento della rete scolastica nonché tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti nelle istituzioni scolastiche statali: quest'ultimo criterio integra i consueti parametri di definizione dell'organico.

La successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale A.T.A. dovrà essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Analoga informativa dovrà essere attivata a livello provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.

Si rimettono di seguito alle SS.LL. le principali indicazioni operative in conformità alle previsioni contenute nello schema di decreto interministeriale allegato alla presente circolare ed agli interventi normativi intervenuti in corso d'anno.

2. Ripartizione dei contingenti

Stante, a monte, quanto già riferito, allo schema di decreto interministeriale che si trasmette in questa sede è allegata la tabella A, nella quale sono riportate le consistenze di organico per ambito regionale



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V

(comprehensive anche dei posti relativi ai profili professionali di cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie), sulla cui base le SS.LL. procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.

Al provvedimento sono altresì allegate le tabelle B, C, e D nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico.

Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l'accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale. I posti in questione devono essere utilizzati nella determinazione dell'organico di diritto prioritariamente per la completa fruizione, da parte delle scuole, dell'organico spettante dall'applicazione delle tabelle e successivamente per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità, quali la frequenza di alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e di reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica, all'eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali, alla gestione di specifiche situazioni di disagio locale, alla presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc..

In ogni caso, come è noto, i posti da attivare in ambito provinciale devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate a livello regionale.

Si evidenzia, comunque, che detti contingenti possono essere incrementati solo mediante compensazione con le dotazioni organiche di altri profili che appartengano inderogabilmente alla medesima area contrattuale, tenendo conto delle esigenze di carattere locale ed evitando di creare situazioni di esubero. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di modulare i parametri di calcolo degli organici di istituto al fine di contenere i posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

Come meglio specificato in seguito, nelle tabelle B1, C1, E, E1, è indicata la quota parte delle dotazioni organiche assegnate agli Uffici scolastici regionali, rispettivamente, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico destinati ad una determinata finalità sulla base di una espressa disposizione legislativa.

Per il profilo professionale di collaboratore scolastico si segnala che la citata Tabella E1 riporta i posti residuati dall'espletamento della procedura di cui all'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dei quali si dirà più dettagliatamente nel prosieguo.

3. Organico di istituto



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V

Ai sensi della legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale dell'offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 334, della legge 190/2014: di conseguenza, non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnati a ciascuna regione.

In particolare, si evidenzia che le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali delegati, dovranno convalidare o rettificare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo.

Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato di cui alla tabella "A" allegata al decreto.

4. Organico dei D.S.G.A.

E' noto alle SS.LL. che il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da ultimo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 558, sia stato riformato con conseguente modifica del dimensionamento scolastico intervenendo ad invarianza di spesa, così come precisato anche nella relazione tecnica di accompagnamento della citata legge.

Pertanto, il totale nazionale di 196.495 posti, riportato alla Tabella A allegata al presente schema di decreto, non considera, a differenza degli anni scolastici precedenti, le dotazioni organiche dei direttori dei servizi generali e amministrativi, attualmente determinate dal decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 e dal medesimo decreto ridotte a 7.461 istituzioni scolastiche per l'a.s.2024/25.

I totali nazionali riferiti agli anni scolastici 2011/2012 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 hanno, invece, considerato dotazioni organiche dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi pari a 10.213 posti per il 2011/2012; a 7.936 posti per il 2018/2019; a 7.859 posti per il 2019/2020; a 7.785 posti per il 2020/2021; a 8.016 posti per il 2021/2022; a 7.985 posti per il 2022/2023 e a 7.936 per il 2023/2024.

Si ricorda che il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato inserito il comma 83-ter il quale prevede: "*Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definite, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi*



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V

generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali."

In disparte quanto sinora riportato, si ricorda, altresì, che, sulla figura del Direttore S.g.a., ha inciso non poco il nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, sottoscritto definitivamente in data 18 gennaio 2024, in cui è attualmente previsto che (articolo 55): "5. L'incarico di DSGA ha durata triennale e viene conferito dal responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). Resta fermo che, fino a quando il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni è pari al numero degli incarichi di DSGA, in fase di attribuzione/rinnovo dell'incarico di DSGA ha titolo di precedenza sugli altri candidati che hanno presentato domanda per la stessa sede il lavoratore che ha ivi svolto l'incarico nel triennio precedente. 6. Ferma restando la durata triennale dei singoli incarichi, ai dipendenti che, sulla base del previgente ordinamento professionale, erano inquadrati nell'Area dei DSGA è garantito, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, l'incarico di DSGA nonché il diritto di precedenza laddove presentino domanda per la stessa sede ove hanno svolto l'incarico nel triennio precedente. 7. Il personale titolare di incarico di DSGA può partecipare alle operazioni di mobilità territoriale con le medesime cadenze previste per il restante personale."

In merito alla nuova disciplina contrattuale, si segnala altresì che l'articolo 57 del nuovo CCNL, , ha previsto una nuova disciplina per la sostituzione del titolare di incarico di DSGA.

Nello specifico, la norma prevede che nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. L'incarico di cui al presente comma non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse proroghe.

In aggiunta, la norma prevede che qualora nella vigenza dell'incarico triennale di cui al comma 5 dell'articolo 55 (incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell'incarico di DSGA sia assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale: a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali); b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico *ad interim* ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.

Verranno quindi comunicati successivamente i criteri per il conferimento degli incarichi di DSGA determinati in sede di confronto ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b6) e dell'articolo 54 del nuovo CCNL del 18 gennaio 2024.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V

5. I.T.P. in soprannumero – Accantonamento posti di assistente tecnico

Il comma 81 dell'articolo 4 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che *“allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”*.

Di conseguenza, l'Ufficio dell'Ambito Territoriale Provinciale, all'atto della pubblicazione della mobilità dell'istruzione secondaria di II grado, verifica il numero degli I.T.P. in esubero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residue dopo la seconda fase detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli I.T.P. in soprannumero.

A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l'I.T.P. in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., per l'a.s. 2023/2024, nella medesima istituzione scolastica dell'anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all'accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.

I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'I.T.P., incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

6. Assistenti tecnici

I contingenti del profilo degli assistenti tecnici sono contenuti nella tabella C.

Per l'istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, tra l'insegnante tecnico-pratico e l'assistente tecnico.

A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l'istituzione di un posto di diversa area didattica.

Nel rispetto della disciplina contrattuale circa le modalità di prestazione dell'orario settimanale di servizio, è previsto che l'assistente tecnico espletì ogni attività connessa all'attuazione dell'autonomia didattica di cui al D.P.R. n. 275/1999 in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V

7. Posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) per le istituzioni scolastiche del primo ciclo.

Si segnala che nella tabella C2 è riportato il dettaglio del riparto della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) attribuita, a partire dall'a.s. 2021/2022, ai sensi del comma 967, dell'articolo 1, della legge n. 178/2020, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*".

La norma citata, infatti, ha previsto che, a decorrere dal citato anno scolastico, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario venisse incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico da destinare ai laboratori "Informatica" (codice T72) delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.

In relazione a tale dotazione, i direttori generali e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali individuano le istituzioni scolastiche del primo ciclo, le quali fungono da scuole polo nonché le istituzioni del primo ciclo di istruzione incluse nella rete di riferimento della scuola polo individuata.

Attraverso gli assistenti tecnici informatici, le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico anche per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, anche per le istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento, con salvezza, in capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento della progettazione, della predisposizione e dell'organizzazione dell'attività didattica di competenza.

Il direttore generale per il Friuli Venezia Giulia provvede alle esigenze dei laboratori di informatica delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana con la dotazione organica assegnata all'Ufficio scolastico regionale.

Si segnala che, a norma dell'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, per tale dotazione non è possibile procedere ad operazioni di compensazione e/o rimodulazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione.

8. Gestione comune di funzioni e servizi

Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, anche in relazione alle esigenze connesse all'inserimento scolastico degli alunni diversamente abili ed all'apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio, le scuole possono, previa adozione dei necessari provvedimenti, anche collegarsi in rete per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla legge 107/2015.

In proposito, si evidenzia l'opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l'unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V

9. CPIA

Per ciò che concerne i CPIA trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome.

Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti.

Ferma restando la dotazione organica fissata a livello regionale, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici, ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Ove si ravvisi la necessità, una parte della quota del 3% della dotazione organica provinciale accantonata può essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all'avvio dei CPIA ed al fine di garantire l'erogazione del servizio.

10. Gestione dei posti connessi alle procedure di cui all'articolo 58, commi 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 e delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619-621, della legge n. 205 del 2017

Le disposizioni contenute nell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, da ultimo modificato dal decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*", come noto, hanno previsto diverse procedure selettive finalizzate ad attrarre nei ruoli statali il **personale dipendente di imprese private** in precedenza titolari di contratti per lo svolgimento in *outsourcing* dei servizi di pulizia ed ausiliario nelle istituzioni scolastiche.

Lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 5-septies dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, indetta con D.D.G. 1391 dell'11 agosto 2023, quanto alla fase provinciale, mentre la fase nazionale è stata indetta D.D.G. 2163 del 30 ottobre 2023, dalla quale sono residuati 481 posti, ha comportato l'esaurimento delle procedure di reclutamento destinate a suddetto personale.

A tal fine, si continua a dare separata evidenza agli 11.263 posti indicati dall'articolo 58, comma 5 ss., circostanza per la quale, nella tabella E, allegata allo schema di decreto, sono indicate le consistenze regionali destinate alle già espletate procedure di cui all'articolo 58, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies,



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V

5-sexies. Nel contingente della tabella E sono inclusi i posti residuati dalla procedura di cui al comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, più nel dettaglio indicati di cui alla tabella "E1".

Al fine di garantire la corretta gestione dell'organico, continuano ad essere attive le funzioni, già previste negli anni precedenti, che consentono al dirigente scolastico di procedere alla puntuale identificazione dei posti. In caso di dimensionamento della rete scolastica, l'accantonamento non può superare quello previsto nelle sedi in cui era stato operato.

All'Ambito Territoriale Provinciale spetta poi, su delega del direttore regionale, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il dirigente scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull'eventuale spezzone orario conseguente ad accantonamento per arrotondamento in misura maggiore di quello dovuto.

Analogo controllo sulla esatta determinazione degli organici deve essere operato anche nei confronti del personale che svolge funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico con contratto di lavoro a tempo parziale a seguito delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al riguardo, anche per l'anno scolastico 2023/2024, sono state inserite le tabelle B1 e C1, relative, rispettivamente:

- agli **assistenti amministrativi** facenti parte della dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, della L. 145/2018 (co.co.co).
Il totale di 246 posti ivi indicato considera una riduzione di n. 18 posti dovuta al collocamento a riposo, a decorrere dal 1° settembre 2024, di un pari numero di assistenti amministrativi facenti parte della dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, della L. 145/2018 (co.co.co). La menzionata dotazione organica aggiuntiva è già stata ridotta di 17 posti nell'anno scolastico 2021/2022 nonché di 15 posti nell'anno scolastico 2022/2023 e di 29 posti nell'anno scolastico 2023/2024. Nell'anno scolastico 2020/2021, sono stati compensati n. 13 posti dal contingente di assistente amministrativo a quello di assistente tecnico. Nel totale di 246 posti sono ricompresi 18 posti residui della dotazione organica aggiuntiva 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, della L. 145/2018 (co.co.co) nonché 228 posti della dotazione organica di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (co.co.co);
- agli **assistenti tecnici** facenti parte della dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, L. 145/2018 (co.co.co.). Il totale di 15 posti ivi indicato ricomprende 2 posti della dotazione da ultimo menzionata e ricomprende altresì n. 13 posti della dotazione organica di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del DL n. 162/2019 (co.co.co.) che sono stati compensati, nell'anno scolastico 2020/2021, dal contingente di assistente amministrativo a quello di assistente tecnico. I suddetti posti andranno in riduzione in relazione alle future cessazioni del personale appartenente al profilo.

Si rimette pertanto alle SS.LL. l'adozione degli atti più opportuni per lo svolgimento di una attenta vigilanza affinché le istituzioni scolastiche interessate procedano all'accantonamento del posto sulla base delle effettive esigenze.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V

In conclusione, resta inteso che il contingente complessivamente assegnato in organico di diritto non potrà subire variazioni in incremento e che, come di consueto, verranno diramate ulteriori indicazioni in apposita circolare volta a disciplinare la fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.

Si evidenzia, infine, l'esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL., anche al fine di garantire che la consistenza effettiva dell'organico di diritto approvato, corrisponda, all'unità, a quella indicato nella tabella A relativa alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna Regione.

A tal fine le funzioni informatiche del SIDI per la convalida e le elaborazioni dei dati di organico sono rese disponibili sino al 6 maggio 2024, mentre la data di pubblicazione dei movimenti è calendarizzata per il 27 maggio 2024.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra